

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL
CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
Di TARANTO**
competente per il Distretto della Corte d'Appello di Lecce
(Art. 64 del D. Lgs. N. 150/2022)

Il **Comune di Taranto** con sede legale in Taranto, Piazza Municipio, 1, C.F. 80008750731 e P.IVA 00850530734, in questo atto rappresentato dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali – Politiche Abitative – Pianificazione Strategica – Dott. MURIANNI Francesco, nato il 10.09.1977, domiciliato in ragione della sua carica presso l'Ente che rappresenta e avente poteri di firma nel presente Accordo

e

Studio IRIS - Società Cooperativa Sociale (d'ora in poi Studio IRIS) con sede legale in Viale dell'Ateneo Lucano n.3, 85100 Potenza, C.F./P.I. 01792730762 (iscritta nell'Albo Nazionale Società Cooperative n. A229775 dal 21/08/2013, sezione cooperativa a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seg., categoria: cooperative sociali, produzione e lavoro e gestione di servizi ed iscritta nel Registro nazionale del Terzo Settore dal 06/04/2022 – repertorio 27600 – sezione IMPRESE SOCIALI), in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t. Avv. Salvatore Genzano nato il 22/05/1939 a Cancellara (Pz) e residente in Potenza, e domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

VISTI

- il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (in G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022 S.O.) in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
- la Legge 27 settembre 2021, n. 134, «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021) che include disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato e per l'introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, anche in attuazione di direttive UE;
- le Linee di Indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (del 2019) in materia di Giustizia Riparativa e tutela delle vittime di reati;
- il D.Lgs. 121/18 che all'art. 1, comma 2, prevede che l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reati;
- il D.Lgs. n. 123/18 che all'art. 13 comma 3 recita che debba essere offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione;
- la Raccomandazione (2018) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla Giustizia Riparativa in materia penale, adottata il 3 Ottobre 2018, che mira ad incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la Giustizia Riparativa nell'ambito dei rispettivi sistemi di giustizia penale;
- la Legge 67/2014 che ha innovato l'ordinamento penale, con particolare riferimento all'art. 168 bis comma 2, art 464 bis comma 4 lett b) c.p.p.;
- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato";
- il Decreto Legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015 recante "attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio", del 25 ottobre 2012, "che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI";
- la Legge 4 giugno 2010, n. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009" attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.3.2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale;

- la Raccomandazione (2010) 1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation, in virtù della quale la Giustizia Riparativa comprende approcci e programmi basati su diversi postulati (la risposta al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno arrecato; occorre portare gli autori di reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società; le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l'autore di reato deve riparare al meglio il danno causato; la comunità è tenuta a contribuire a tale processo);
- la Risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di Giustizia Riparativa in ambito penale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n.15/2002);
- il DPR 230/2000 con particolare riferimento agli artt. 1, comma 2, 27, 68, 118, comma 8 lett d);
- la Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che promuove e richiama una collaborazione tra gli Enti Locali e gli organi periferici della Giustizia, al fine di una progettazione e realizzazione concertata degli interventi, per la creazione di una rete di servizi locali a favore dei minori, adulti e delle loro famiglie.

PREMESSO CHE

○ Tra le novità introdotte con il D. Lgs. n.150/2022, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. "Riforma Cartabia") vi è l'introduzione di una **Disciplina organica della Giustizia Riparativa**, contenuta negli artt. 42-67, nonché in alcune ulteriori disposizioni di coordinamento con la vigente disciplina penale sostanziale e processuale; il D.Lgs. 150/2022 disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento dei programmi di Giustizia Riparativa (artt. 53-58), che vengono svolti da almeno due mediatori e comprendono, oltre alla mediazione tra autore-vittima-comunità, anche il dialogo riparativo e ogni altro programma dialogico autore-vittima. L'intervento legislativo offre tale **definizione di «Giustizia Riparativa»**: *«ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore»* (art. 42, co. 1, lett. a);

○ L' **(eventuale)** esito riparativo è invece individuato in «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti» (art. 42, co. 1, lett. e). Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno emanato la Direttiva n.29 del 25.10.2012 con la quale hanno dettato **norme minime di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato**; lo Stato italiano ha recepito tale provvedimento con la Legge n. 212 del 15 dicembre 2015 che ha introdotto numerose norme nel codice di procedura penale per la tutela, l'informazione, l'assistenza e la partecipazione della vittima di reato nel procedimento penale;

○ La Direttiva europea intende per "**vittima di reato**" *"sia la persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato, sia un familiare di persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato o che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona"*;

○ **Appare** necessario, allo scopo di attuare programmi e iniziative a sostegno delle vittime di reato, così dando attuazione concreta alle disposizioni nazionali e sovranazionali in materia, sensibilizzare al tema la società civile e le istituzioni così come, occorre promuovere e realizzare i **servizi di assistenza alle vittime**, di tipo generalistico e specialistico;

○ **E' indispensabile** attivare la gestione dei servizi di **Giustizia Riparativa** (quali servizi essenziali per la crescita, lo sviluppo e la sicurezza della comunità tutta) attraverso collaborazioni stabili tra i diversi soggetti pubblici e del privato sociale che in un territorio possono concorrere all'offerta di una serie di risposte adeguate ai diversi bisogni e coordinate tra loro.

CONSIDERATO CHE

- ✓ Lo spazio di azione delineato nel quadro innovativo della Giustizia Riparativa individua **il Comune quale soggetto titolato a promuovere Centri per la Giustizia Riparativa (come decisore pubblico, come erogatore di servizi, come soggetto committente);**
- ✓ *La Giustizia Riparativa (Restorative Justice) è un paradigma di giustizia che offre un modello di intervento sui conflitti (originato da un reato o che si sono espresso con un reato) caratterizzato dal ricorso a spazi, tempi e strumenti che consentono alle parti coinvolte nel reato (vittima, autore dell'offesa e/o comunità) di incontrarsi per gestire "insieme" e in modo costruttivo gli effetti generati dal reato, con il possibile esito della riconciliazione e/o della riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale;*
- ✓ E' possibile attivare, previo libero consenso della vittima e delle altre parti coinvolte, e nell'ambito di specifici spazi normativi, pratiche e programmi di Giustizia Riparativa finalizzati alla gestione dei conflitti, quali la mediazione penale, i dialoghi riparativi e ogni altro strumento di natura dialogica che consenta la riapertura del dialogo tra le parti nella comunità;
- ✓ E' fondamentale pertanto la valorizzazione e il potenziamento delle esperienze già realizzate al fine di sviluppare e di non disperdere il patrimonio professionale accumulato e per mettere in rete un piano di intervento adeguato attraverso la promozione di azioni di tutela delle vittime di reato e di promozione di specifici servizi e di una cultura della Giustizia Riparativa, attraverso la istituzione e gestione **di un Centro per la Giustizia Riparativa, in linea con la Disciplina Organica della Giustizia Riparativa;**
- ✓ E' necessario perseguire e proseguire la valorizzazione e il potenziamento delle esperienze già realizzate o in corso di realizzazione al fine di sviluppare e mettere in rete un piano di intervento adeguato attraverso la promozione di azioni di tutela delle vittime di reato e di promozione di servizi e di una cultura della Giustizia Riparativa.

PRESO ATTO

- che il Comune di Taranto con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, si impegna a riconoscere il valore di ogni persona nell'arco dell'intera vita ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla razza e dall'età, operando nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei singoli e delle famiglie;
- che il Comune di Taranto, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconoscendo nella pace unitamente alla libertà diritti fondamentali della persona e dei popoli;
- che il Comune di Taranto promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e le popolazioni più povere;
- che il Comune di Taranto riconosce a tutti i bambini i principi sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell'infanzia, approvata dall'O.N.U. il 20 Novembre 1989, e s'impegna a garantirne il rispetto;
- che il Comune di Taranto coordina le proprie attività nelle forme più idonee per recepire i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché si provveda a soddisfarli;
- che il Comune di Taranto assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali.

DATO ATTO CHE

- ◇ I Centri per la Giustizia Riparativa hanno acquisito un ruolo significativo nelle politiche del Welfare locale, quali servizi diretti a rispondere a nuovi bisogni dei cittadini e della comunità;
- ◇ Studio IRIS persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale, rispondendo ai bisogni delle persone e della società, realizzando progetti e promuovendo lo sviluppo

di “comunità eticamente responsabili” che condividono una visione più inclusiva di etica, benessere, pace, bellezza e giustizia; e nello specifico la promozione dell’alternative dispute resolution e la pratica della mediazione dei conflitti nei vari ambiti di intervento, in particolare in ambito penale e nello spazio della Giustizia Riparativa, oltre che il sostegno e l’assistenza alle vittime dei reati;

◊ Studio IRIS ha maturato una significativa esperienza ultradecennale (sul piano metodologico ed organizzativo) sia nella gestione di servizi di mediazione dei conflitti e Giustizia Riparativa, anche nell’ambito di accordi e progettualità specifiche autorizzate dal Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, destinati ad autori di reato (minori e adulti in area penale esterna e/o interna) e vittime dei reati (parti e persone offese, anche minori), sia nella formazione post laurea di Mediatori dei conflitti e Mediatori Penali esperti in programmi di Giustizia Riparativa, esperti in Counseling Vittimologico e Facilitatori;

◊ Studio IRIS dispone di un know-how di conoscenze e competenze in materia di Giustizia Riparativa, nonché delle necessarie risorse umane, ossia di professionisti Mediatori esperti in programmi di Giustizia Riparativa con esperienza nelle pratiche di Giustizia Riparativa che hanno i requisiti previsti della Disciplina Organica della Giustizia Riparativa e dai successivi Decreti Attuativi di giugno 2023;

◊ che Studio IRIS dispone di Mediatori che sono già iscritti all’elenco dei Mediatori esperti in programmi di Giustizia Riparativa previsto dall’art.60, comma 2, del Decreto Legislativo n.150 del 2022, istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 9 giugno 2023 adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Università e della Ricerca;

◊ Studio IRIS ha maturato specifica esperienza anche sul territorio di competenza del Comune di Taranto ed ha realizzato il servizio di Giustizia Riparativa già dall’anno 2021 in qualità di ente gestore del “**Centro di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa**” di Taranto, su incarico dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Taranto-CGM Puglia e Basilicata, a seguito di esito di apposito bando di gara del Ministero della Giustizia, in cui Studio IRIS è risultata aggiudicataria della gestione del Centro di tutte le attività di mediazione penale, Giustizia Riparativa e tutela delle vittime di reati; che anche per il biennio successivo 2022-2023 Studio IRIS è risultato ente vincitore di gara per la gestione dei servizi e la prosecuzione delle attività del **CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA per il Comune di Taranto** (come da lettera contratto per l’affidamento a Studio IRIS in data 13/4/2022 - CIG: Z8235F5AF8);

◊ Studio IRIS, al fine di sostenere gli operatori della Giustizia e potenziarne lo sviluppo di conoscenze e competenze in materia di mediazione penale ed altri programmi di Giustizia Riparativa, ha realizzato, d’intesa ed in collaborazione con l’USSM di Taranto, anche una specifica attività di informazione e di sensibilizzazione rivolta agli operatori dei Servizi della Giustizia Minorile della città di Taranto e degli operatori della Giustizia del settore adulti. **Il percorso di informazione e sensibilizzazione “MEDIAZIONE PENALE E PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA”**, patrocinato dal Comune di Taranto, realizzato nell’anno 2023 per complessive 20 ore, ha offerto specifici approfondimenti agli Operatori della Giustizia ed agli Operatori dei servizi sociali territoriali una preziosa occasione di studio e confronto per approcciarsi al paradigma della Giustizia Riparativa ed alle modalità di accesso e partecipazione di autori di reato e vittime ai programmi di Giustizia Riparativa;

◊ il Comune di Taranto ha sottoscritto in data 19/1/2022 apposito Protocollo d’Intesa per l’istituzione di un “Centro di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa” della città di Taranto, con il CGM (Centro per la Giustizia Minorile) per la Puglia e la Basilicata-Ministero della Giustizia e con l’UIEPE (Ufficio Interdistrettuale per l’Esecuzione Penale Esterna) per la Puglia e la Basilicata-Ministero della Giustizia;

◊ che la presente rinnovata intesa tra l’Ente Locale, Comune di Taranto e Studio IRIS si iscrive in un momento storico attuativo della Disciplina organica della Giustizia Riparativa;

◊ che Studio IRIS e il Comune di Taranto svolgono le rispettive specifiche attività di competenza con personale qualificato e che perseguono i loro scopi sociali organizzando e gestendo attività e servizi, percorsi, manifestazioni culturali, momenti di valorizzazione della funzione sociale dell’esercizio delle professioni a servizio della persona, della famiglia e della comunità tutta e che intendono concorrere alla diffusione di una cultura di pace e di promozione della Giustizia Riparativa.

CONSIDERATO altresì che

- l'art 63 del Decreto Legislativo n.150/22 sancisce l'Istituzione dei Centri per la Giustizia Riparativa presso gli Enti locali;
- è prevista l'Istituzione dei Centri per la Giustizia Riparativa almeno in ogni sede di Corte d'Appello;
- l'attuazione della norma vedrà riconosciuto il valore delle esperienze territoriali in atto al fine di garantire stabilità e professionalità alle attività realizzate nei territori;
- per non disperdere i saperi accumulati, gli interventi e l'esperienza già realizzati sul territorio si è reso necessario costruire il passaggio dal **“Centro di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa della città di Taranto”**, già gestito da Studio IRIS, al **“Centro per la Giustizia Riparativa”** dell'Ente Locale, Comune di Taranto, così come previsto dalla normativa richiamata;
- è necessario predisporre l'avvio e la gestione di tali servizi nel rispetto delle procedure previste dalla Riforma medesima;
- il Comune di Taranto ha manifestato la volontà di avvalersi, così come previsto dall'art. 64 del D.Lgs. 150/2022, di un Ente del Terzo Settore specializzato nel settore a cui affidare la gestione delle attività del Centro per la Giustizia Riparativa;
- il Comune di Taranto ha affidato il servizio in prosecuzione dell'incarico già in capo allo Studio IRIS del 13/04/2022, a seguito di esito positivo di apposito bando di gara del Ministero della Giustizia da parte dell'USSM – CGM Puglia e Basilicata.

PRESO ATTO

- ✓ delle linee di indirizzo prospettate nelle Conferenze Nazionali dell'11 Febbraio, 14 Maggio e 29 Luglio 2025;
- ✓ che all'esito della Conferenza Locale del Distretto di Corte di Appello di Lecce dell'11 Giugno 2025 il Comune di Taranto è stato quindi **accreditato quale sede del “Centro per la Giustizia Riparativa del Distretto di Corte di Appello di Lecce”**, e che Studio IRIS – Società Cooperativa Sociale – è risultata soggetto inserito nell'apposito elenco ministeriale;
- ✓ della Nota, Prot. m dg. DGM.C.08/08/2025. 0058355.U – acquisita l'11.08.2025 al Protocollo Generale dell'Ente al n°0186606, con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha trasmesso il Protocollo d'Intesa tra Conferenze Locali ed Enti Locali, *art. 63, comma 5 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, per l'istituzione e la Gestione del Centro per la Giustizia Riparativa;
- ✓ della Nota Prot. n. 204132 del 05.09.2025 con cui il Civico Ente procedeva con l'invio al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità **del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Sindaco di Taranto, quale Legale Rappresentante, approvato con D.G.C. del 04.09.2025, giusta proposta n° 147 del 27.08.2025;**
- ✓ **Che** con Determinazione Dirigenziale N. Reg Generale **7388 del 24/10/2025** veniva approvato lo schema di Convenzione per la Gestione del Centro per la Giustizia Riparativa di Taranto competente per il Distretto della Corte d'Appello di Lecce (*Art. 64 del D. Lgs. N. 150/2022*).

PRESO ATTO altresì che

- nel predetto Protocollo all'art.1 “Oggetto” punto 1.2 lettera b.6 si definisce, tra gli impegni del Centro per la Giustizia Riparativa, la garanzia dell'adempimento dei compiti istituzionali di formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, in collaborazione con l'Università, ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2022, nelle forme e nei modi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 9 giugno 2023 (23A03847) di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Università e della Ricerca;
- per l'adempimento dei compiti istituzionali di formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, in collaborazione con l'Università, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del D.Lgs. n. 150/2022, nelle forme e nei modi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 9 giugno 2023 (23A03847) di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, in data 19.11.2024 si è provveduto alla stipula di una Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Scienze Politiche - “Centro Interdipartimentale per la Mediazione Pedagogica” (*CiMePe*),

presso il quale è attivo un corso universitario in “Mediatore esperto in programmi di Giustizia Riparativa” ai sensi del D. Lgs.150/2022, in forza anche di precedenti intese ed in collaborazione con Studio IRIS che dispone di Mediatori Formatori esperti in programmi di Giustizia Riparativa iscritti nell’Elenco (Art. 60 comma 2, D. Lgs. 150/2022);

- dell’atto denominato “Accordo di Collaborazione” – Prot. n. 196385/2025 con cui si è inteso rinnovare la collaborazione tra il Comune di Taranto e il Dipartimento Scienze Politiche – Centro Interdipartimentale per la Mediazione Pedagogica (CiMePe) per la realizzazione delle attività pratiche e/o di tirocinio nell’ambito del Corso di Alta Formazione dal titolo “Mediatore esperto in programmi di Giustizia Riparativa (ai sensi del D. Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150 - cd. Riforma Cartabia) finalizzato al rilascio della Qualifica di “Mediatore esperto in programmi di Giustizia Riparativa, presso il “Centro per la Giustizia Riparativa di Taranto”;

- con il suddetto Accordo l’Università degli Studi di Bari, attraverso il CIMEPE e il Comune di Taranto hanno inteso instaurare un rapporto stabile, sistematico e strutturato di collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di ricerca e di formazione sulla mediazione dei conflitti e la giustizia riparativa e la realizzazione delle attività pratiche e di tirocinio previsto nell’ambito del Corso di Alta Formazione dal titolo **“Mediatore esperto in programmi di Giustizia Riparativa”** (ai sensi del D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n. 150, cd. Riforma Cartabia) finalizzato al rilascio della “Qualifica di Mediatore esperto in programmi di Giustizia Riparativa (ai sensi del D. Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150), conformemente alla disciplina organica della Giustizia Riparativa ai sensi del D. Lgs. 150/2022.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Gli Enti firmatari **CONVENGONO** sulla istituzione e gestione del **“CENTRO per la GIUSTIZIA RIPARATIVA del Distretto di Corte di Appello di Lecce”** per l’erogazione dei Servizi di Giustizia Riparativa e stipulano la presente Convenzione, ai sensi degli articoli 55 e 56, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b,) della legge 6 giugno 2016, n. 106) con STUDIO IRIS Società Cooperativa Sociale.

Il Centro per la Giustizia Riparativa con sede in Taranto, come da ratifica del Ministero della Giustizia e successivo Protocollo d’Intesa (ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. 150/2022) per l’istituzione e la gestione del Centro per la Giustizia Riparativa nel Distretto di Corte d’Appello di Lecce, sottoscritto dal Sindaco di Taranto in data 05.09.2025 – Nota Prot. n. 204132, sarà ubicato in locali di proprietà del Comune di Taranto, siti in Taranto, Vico Sant’Agostino n.1, individuati in relazione alle definite caratteristiche normative di accessibilità, riservatezza, autonomia.

ART. 1 – LE PARTI SI IMPEGNANO A

(Ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 150/2022 – Forme di gestione)

- **promuovere e sviluppare, sul territorio di competenza i servizi di Giustizia Riparativa** al fine di attuare percorsi di mediazione penale vittima/autore dell’offesa ed altri programmi di Giustizia Riparativa, attraverso professionisti, Mediatori penali esperti in programmi di Giustizia Riparativa, con acquisita specifica formazione ed esperienza, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa in materia;
- **co-progettare e collaborare** per la presentazione di eventuali appositi progetti da far finanziare a livello locale, nazionale ed europeo, per la gestione e il funzionamento del Centro per la Giustizia Riparativa;
- **adottare azioni specifiche di prevenzione** della violenza e di gestione dei conflitti;
- **promuovere azioni congiunte di informazione, sensibilizzazione e formazione** sulle conseguenze dell’esperienza vittimizzante e sulle diverse forme di vittimizzazione, al fine di prevenire i fenomeni di vittimizzazione secondaria, ripetuta, terza vittimizzazione;
- **promuovere la diffusione di pratiche, strumenti e programmi di Giustizia Riparativa** finalizzati al chiarimento del conflitto, alla riconciliazione tra le persone, alla riparazione dell’offesa arrecata ed alla pacificazione anche sociale;
- **adottare** congiuntamente tutte le azioni necessarie a pubblicizzare e valorizzare la mission e la vision del **Centro per la Giustizia Riparativa del Distretto di Corte di Appello di Lecce;**
- **individuare e istituire una Segreteria operativa del Centro** con funzioni di coordinamento fra le parti firmatarie;

- **contribuire** alle attività comuni mettendo a disposizione proprie risorse umane e materiali.

In particolare, il Comune di Taranto si impegna a:

- sostenere in prosecuzione, la gestione, l'istituzione e il funzionamento del Centro per la Giustizia Riparativa di Taranto (*Art. 42 D. Lgs. 150/2022*), in attuazione della disciplina organica sulla Giustizia Riparativa;
- fornire spazi adeguati all'accoglienza dei partecipanti ai programmi e allo svolgimento dei programmi medesimi, nonché idonei ad assicurare in concreto ai partecipanti piena libertà di partecipazione, riservatezza e indipendenza concedendo **in comodato d'uso gratuito – come Nota del Sindaco Prot. n. 192182 del 22.08.2025**, l'utilizzo dei locali di proprietà comunale, siti in Vico Sant'Agostino, 1;
- rendere disponibile la sede logistica identificata garantendo tempestività nel completamento delle opere di ripristino che sono già avviate;
- assicurare temporaneamente quale sede delle attività del Centro, nelle more del completamento dei lavori, nr. 2 (due) locali presso la Direzione Servizi Sociali – Via Lazio, 45;
- a farsi carico come previsto *dall'Art. 12 del Protocollo Operativo d'Intesa* e comunque compatibilmente con le proprie risorse di bilancio disponibili, delle spese di funzionamento del Centro (*Art. 67 del D.Lgs. 150/2022, commi 1-2-3*), quale concorso per il sostegno degli specifici programmi di Giustizia Riparativa erogati dai Centri. In particolare, si configurano come spese a carico del Comune:
 - concorso alle spese di sostegno dei programmi di Giustizia Riparativa
 - concorso alle spese di gestione del Centro
 - oneri inerenti il potenziamento di figure necessarie per erogare il servizio
 - organizzazione e gestione attività interne
 - comunicazione;
- collaborare in caso di eventuali iniziative volte a favorire l'attuazione della Direttiva EU 29/2012 per la tutela delle vittime di reati;
- promuovere e dare pubblicità in economia alle attività del Centro per la Giustizia Riparativa e delle iniziative correlate;
- provvedere al trasferimento all'Ente gestore Studio IRIS delle somme relative e stabilire le modalità di concessione oneri, in linea con quanto dettagliato dal Ministero della Giustizia e dai *LEP* (Livelli Essenziali delle Prestazioni) in materia di Giustizia Riparativa.

Studio IRIS si impegna a:

- ❖ mettere a disposizione del Comune di Taranto, nell'ambito del Centro per la Giustizia Riparativa, la propria decennale esperienza per la co-progettazione degli interventi; garantire l'uso degli strumenti professionali degli operatori e la modulistica di supporto, la gestione, l'organizzazione ed erogazione di servizi di Giustizia Riparativa, al fine di poter realizzare tempestivamente l'avvio delle attività;
- ❖ ad operare nel rispetto dei principi generali e degli obiettivi di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 150/2022;
- ❖ assicurare l'offerta e la fruibilità dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa, (articolo 2, comma 2, del testo LEP) per tutto il distretto cui si riferisce;
- ❖ mettere a disposizione propri Mediatori Penali esperti in programmi di Giustizia Riparativa per la promozione e la realizzazione dei programmi di Giustizia Riparativa, così come identificati dall'art. 60 del D. Lgs. n. 150/2022;
- ❖ garantire l'accesso ai programmi favorito e indiscriminato senza limiti temporali, previa informazione dei partecipanti effettiva, completa, obiettiva e consenso consapevolmente espresso (*Articolo 3 del testo LEP*);
- ❖ co-progettare ed organizzare, in sinergia con il Comune di Taranto, specifici percorsi di sensibilizzazione e di informazione sulla mediazione penale e gli altri programmi di Giustizia Riparativa, ed anche occasioni di sensibilizzazione ed informazione sui rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta finalizzati al potenziamento della rete territoriale e delle competenze degli Operatori della Giustizia e dei Servizi Sociali;

- ❖ promuovere e realizzare, in sinergia con il Comune di Taranto, tutte le iniziative tese a rafforzare i diritti delle vittime, collaborando all'apertura e gestione degli sportelli/spazi di ascolto e informativi con il proprio personale specificatamente formato nella relazione d'aiuto e sostegno alle vittime di reati;
- ❖ individuare tra i propri Mediatori esperti, con almeno 7 anni di esperienza, un/una professionista che avrà funzioni di Coordinatore-trice/Responsabile del Centro per la Giustizia Riparativa;
- ❖ impiegare **n. 6 Mediatori Esperti** in programmi di Giustizia Riparativa in possesso della prescritta qualifica ed inseriti nell'apposito elenco (*Articolo 2, comma 3, primo periodo, del testo LEP*), impegnati a tempo pieno oppure un numero di mediatori esperti a tempo parziale in misura complessivamente corrispondente alle ore di servizio di n. 6 mediatori a tempo pieno, per un numero di ore pari a 20 ore settimanali, per 4 settimane al mese, per 10 mesi l'anno (Art. 7.2 del Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 63 ,comma 5, D.Lgs. 150/2022, per l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa del Distretto di Corte d'Appello di Lecce, sottoscritto dal Ministero della Giustizia e Comune di Taranto);
- ❖ assicurare che i mediatori esperti di cui si avvale attestino l'insussistenza delle cause d'incompatibilità di cui *all'Articolo 19, comma 4, del Decreto del Ministro della Giustizia 9 Giugno 2023, sull'istituzione presso il Ministero della Giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in Giustizia Riparativa*, e che essi garantiscano indipendenza ed equiprossimità rispetto ai partecipanti;
- ❖ garantire la diversificazione dei profili dei mediatori esperti rispetto all'età, competenze e professionalità pregresse e, ove possibile, secondo l'equilibrio di genere (articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del testo LEP);
- ❖ assicurare che i mediatori esperti siano dotati di specifiche attitudini e utilizzo di specifiche modalità di informazione, comunicazione e raccolta del consenso nei programmi che coinvolgono minori (articolo 4, comma 5, del testo LEP);
- ❖ garantire il tempo necessario allo svolgimento del programma, il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti e la confidenzialità dei programmi stessi (articolo 4, commi 2 e 3, del testo LEP);
- ❖ assicurare i livelli essenziali nell'esecuzione degli esiti riparativi dei programmi (Articolo 5 del testo LEP);
- ❖ garantire le attività di funzionamento del Centro come previsto *all'Articolo 7 dal sottoscritto Protocollo d'Intesa per l'istituzione e la gestione del Centro per la Giustizia Riparativa nel Distretto di Corte d'Appello di Lecce* e comunque assicurando un'apertura del servizio al pubblico di 16 ore settimanali, nei giorni di **Martedì e Giovedì**;
- ❖ istituire apposito Sistema Informativo, da cui rilevare azioni in termini di target attesi rispetto al coinvolgimento dei destinatari e delle vittime; altresì desumere informazioni quanti-qualitative sia riguardo ai fruitori che alla realizzazione delle attività;
- ❖ provvedere, di concerto con il Comune di Taranto e compatibilmente alle risorse economiche disponibili, ad avviare le attività di informazione e sensibilizzazione e tutela delle vittime di reato, al fine di promuovere la diffusione della cultura della Giustizia Riparativa;
- ❖ trasmettere, entro il 31 Dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse, sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e sui risultati conseguiti.

ART. 2 – PERSONALE, REQUISITI, COMPORTAMENTO e NORME DI SICUREZZA

1. Il Comune di Taranto è responsabile della messa in sicurezza del luogo di svolgimento delle attività del Centro, è tenuto all'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni secondo le vigenti normative (D. Lgs. 81/2008) ed a fornire i locali adibiti all'erogazione dei servizi a norma di legge.
2. Il personale di Studio IRIS è obbligato a rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.
3. Studio IRIS è tenuta a fornire i nominativi del personale adibito al servizio, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.



4. Studio IRIS risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio.
5. Studio IRIS, nella fattispecie i suoi collaboratori, così come saranno identificati, è tenuta al rispetto del Codice Di Comportamento Dei Dipendenti Del Comune Di Taranto (D.C.C. N. 287 Del 28/12/2023).

ART. 3 – RAPPORTI di LAVORO

1. **I Mediatori Esperti** in Giustizia Riparativa o altra eventuale tipologia di collaboratori impiegati avranno **rapporto di lavoro esclusivo con Studio IRIS** che applicherà nei loro confronti il contratto di categoria previsto dalla normativa vigente, nonché si farà carico di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali per la tutela e gestione del personale medesimo.
2. Qualora compatibili, si applicheranno le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore, di cui all'Art. 51 del D.Lgs. 81/2015 e all'Art. 16 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
3. Il Comune di Taranto, pertanto, non intratterrà alcun rapporto contrattuale con il personale impiegato.

ART. 4 – RESPONSABILITA' CIVILE - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Nella gestione del servizio Studio IRIS deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni a persone o cose, con obbligo di rispettare tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni.
2. Studio IRIS ha piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o beni di proprietà comunale o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo svolgimento delle proprie attività e negli orari stabiliti.
3. I professionisti Mediatori specializzati incaricati delle attività devono essere in possesso di apposita Polizza di Responsabilità Civile Professionale.
4. Lo Studio IRIS, all'avvio dell'attività, è tenuto a consegnare agli uffici comunali competenti copie delle predette polizze.

ART. 5 – CASI di DECANDENZA e REVOCA

1. Il Comune di Taranto ha il diritto di procedere alla risoluzione ipso jure del contratto, secondo la previsione degli Artt.1453 e1456 del codice civile, anche nei seguenti altri casi:
 - inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza del lavoro;
 - ripetute violazioni degli orari concordati o effettuazione del servizio fuori dei tempi convenuti o inadempienze che comportino disservizi per l'Amministrazione;
 - danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Amministrazione;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio;
 - sospensione o abbandono del Servizio senza giustificato motivo;
 - mancato rispetto delle condizioni minimali richieste dalla presente Convenzione;
 - mancata attuazione o difformità delle attività prestate;
 - fallimento o messa in liquidazione;
 - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della collaborazione, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

ART. 6 – FORME DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Studio IRIS s'impegna a garantire:
 - un sistema di monitoraggio basato su un procedimento costante di raccolta dati e informazioni sull'andamento del servizio per tutta la sua durata;
 - la redazione e l'invio di un report trimestrale del numero di accessi allo Sportello;
 - la compilazione del Sistema Informativo e alla tenuta del relativo archivio;
 - la redazione di una relazione tecnica trimestrale inerente all'andamento del Servizio da inviare tramite posta elettronica certificata;



- la relazione finale a conclusione del triennio da trasmettere per posta elettronica certificata al Comune, firmata digitalmente e contenente comunicazioni sulle attività realizzate, sui risultati raggiunti e sulla regolare esecuzione di quanto previsto.
- 2. Il Comune potrà esercitare, in ogni momento e nel modo che riterrà più opportuno, il controllo e la verifica dell'attività svolta richiedendo in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.

ART. 7 – UTILIZZO del LOGO

1. Le Parti si impegnano altresì ad utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte solo previa esplicita autorizzazione ed a realizzare un logo del Centro per la Giustizia Riparativa che sia rappresentativo dell'Ente locale titolare del Centro e dell'Ente del Terzo Settore gestore delle attività.

ART. 8 – TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

1. Le Parti convengono reciprocamente di essere informate, e per quanto di ragione espressamente di acconsentire, che i “dati personali” forniti e raccolti in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione, siano trattati esclusivamente per le finalità del medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nell'Art. 65 del D. Lgs. n. 150/2022 e nel relativo decreto attuativo del Ministro della Giustizia, 25 Luglio 2023 n. 97.

ART. 9 – DURATA della CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione ed ha durata di tre (3) anni a decorrere dall'effettiva attivazione del Servizio come stabilito dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Taranto (*rif. Art. 3 – Impegni delle Parti*).
2. La durata della presente Convenzione potrà essere modificata - ovvero prorogata per un ulteriore triennio - a seguito di congiunte e concordi volontà formalizzate tra le parti e attraverso la predisposizione e successiva adozione del relativo Addendum da sottoscrivere almeno tre (3) mesi prima della scadenza, fatto salvo il principio per cui le attività in corso di implementazione al momento della scadenza temporale dell'Accordo devono essere concluse.
3. Se entro il termine della scadenza della presente Convenzione, a seguito di co-progettazione, si rendesse disponibile ulteriore forma di finanziamento, l'esecuzione progettuale, prevista in continuità operativa, dovrà essere assicurata, da ambo le parti firmatarie, intendendola in quanto estensione della Convenzione medesima e per tutta la durata delle attività progettuali, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

ART. 10 – INADEMPIMENTO

1. Ogni inadempimento rispetto agli accordi stabiliti dalla presente Convenzione e in ordine agli impegni assunti tramite la sottoscrizione della medesima, nonché ogni inadempimento rispetto agli obblighi discendenti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022 e dalle ulteriori previsioni normative in materia comporterà la revoca dell'affidamento.

ART. 11 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda alle indicazioni del **Protocollo d'Intesa ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150** per l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa nel distretto di Corte d'Appello di LECCE - e a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.